

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 Legge 241/90

TRA

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito "Agenzia" - C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Paolo Esposito, Direttore Generale, presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c, 00187 - Roma

E

L'UNCEM, Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (di seguito anche "UNCEM" - CF/P.IVA 07275971005) rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott. Marco Bussone, nato a TORINO (TO) il 21 ottobre 1985 (C.F. BSSMRC85R21L219U), domiciliato per la carica presso la sede legale, via Palestro n. 30, 00185 - Roma

congiuntamente le Parti,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante «*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*» – convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 – dispone quanto segue «***Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo***»

del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. All'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

- La procedura per l'individuazione degli interventi finanziabili, in coerenza con il citato disposto normativo, è definita in seno al Comitato Tecnico Aree interne (CTAI), organismo di *governance* della SNAI al quale partecipano le Regioni che hanno aderito alla Strategia Nazionale, integrato, per l'occasione, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
- Il Comitato Tecnico Aree interne (CTAI), riunito il 4 aprile 2022, ha previsto assegnazione della seconda annualità 2022 di risorse - 40 milioni di euro - in favore delle 72 aree interne identificate nel ciclo 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle predette aree interne, in ragione di quote uguali di 552,8 mila euro, oltre 200.000 euro per compiti di assistenza tecnica sotto la gestione dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- L'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'UNCCEM, ciascuna per le proprie competenze, sono individuate quali soggetti istituzionalmente deputati per le attività di supporto alla realizzazione degli interventi ricadenti nelle 72 aree interne di cui al punto precedente;
- Le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire l'interesse pubblico, in collaborazione;
- L'interesse di cui al punto precedente può qualificarsi come comune interesse e pubblico ai sensi del richiamato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e giustifica la collaborazione tra enti pubblici per l'adempimento di un servizio pubblico comune;
- L'attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività delle Parti integrandosi, diversamente, con esse, e risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti;
- UNCCEM ha al suo attivo 70 anni di esperienza nel coordinamento di politiche di sviluppo locale, in particolare nelle aree montane, rurali, interne del Paese, riunendo 3.800 Comuni montani italiani e le loro forme associative – Comunità montane e Unioni montane di Comuni – occupandosi altresì di gestione delle risorse naturali, dell'organizzazione dei sistemi territoriali, delle filiere bosco-legno, di interventi per la messa in sicurezza e la prevenzione dei territori
- UNCCEM, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del proprio Statuto, riconoscendo la montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo si ispira al valore di una visione unitaria e organica degli interessi delle istituzioni e dei sistemi territoriali locali operanti, proponendosi in particolare di:
 - o promuovere l'attuazione organica di una politica montana che, attraverso la partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni montane nel più

- o ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale;
 - o sollecitare, promuovere e curare ricerche, studi e progettualità diretti ad individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento ed agli Organismi Europei;
 - o sostenere ed assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle proprie specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati;
 - o valorizzare le specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socioeconomici, espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche e le linee di programmazione per lo sviluppo socioeconomico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
 - o promuovere ogni possibile collaborazione con le regioni, gli organismi nazionali, Europei ed internazionali, interessati o coinvolti nello sviluppo della montagna.
- L'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
 - Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, al soddisfacimento delle condizioni e dei presupposti indicati dall'articolo 5, comma 6 del sopra citato Decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili esclusivamente quali ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
 - Come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
 - UNCEM ha natura giuridica di organismo di diritto pubblico in quanto associazione di enti locali contemplata dal Dlgs 267/2000 (art. 270 e ss.). Uncem è presente nell'elenco – redatto annualmente dall'ISTAT e pubblicato in GU - delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. Uncem è altresì inserite nell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni).
 - L'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Oggetto ed attività**

Con il presente accordo di collaborazione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ed UNCEM si impegnano a realizzare le attività previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 allorché dispone con particolare riferimento all'annualità 2022 che nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 40 milioni di euro il 2022 è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato e connesse alla decisione del Comitato Tecnico Aree interne (CTAI), che ha previsto l'assegnazione delle somme sopra specificate, in favore delle 72 aree interne identificate nel ciclo 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle predette aree interne, in ragione di quote uguali di 552,8 mila euro, oltre 200.000 euro per compiti di assistenza tecnica sotto la gestione dell'Agenzia per la coesione territoriale.

In particolare, UNCEM si impegna a mettere a disposizione del progetto le proprie competenze specialistiche e a realizzare i seguenti materiali:

1. Coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti capofila delle 72 aree pilota SNAI identificate nel ciclo 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle predette aree interne;
2. Attività di animazione e organizzazione di n. 15 eventi in presenza e on line nel corso dell'anno 2022 per l'aggiornamento e lo scambio di buone pratiche tra le aree pilota SNAI;
3. Organizzazione delle attività di comunicazione relative al progetto, con particolare riferimento all'uso delle pagine social UNCEM (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), alla Newsletter Uncem "Comunità Montagna", alla identificazione di un logo e di una immagine coordinata per le attività di attuazione degli investimenti previsti dal decreto in favore delle aree interne del Paese, al fine di una riconoscibilità degli interventi realizzati;
4. Realizzazione di 3 edizioni della rivista UNCEM "Comunità montagna", interamente dedicati alle attività di prevenzione degli incendi boschivi e a quanto previsto dagli investimenti conseguenti le risorse assegnate alle aree interne;
5. Attività di formazione per gli Amministratori locali, i tecnici, gli Operatori specializzati, il Personale degli Enti relative alla riduzione del rischio incendi, alla prevenzione, alla bonifica territoriale
6. Realizzazione di n. 3 report di progetto – inizio progetto, intermedio, fine progetto, relativi allo stato di fatto e alle attività realizzate.

UNCEM assicurerà il monitoraggio economico fisico e procedurale del Progetto sul Sistema nazionale di monitoraggio;

UNCEM provvederà a dare regolare informativa all'Agenzia sulle attività poste in essere.

In particolare, L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del progetto le proprie competenze specialistiche e a realizzare i seguenti materiali:

1. garantire che UNCEM riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione delle attività previste e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione e rendicontazione delle spese;
2. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati necessari alla gestione finanziaria e al monitoraggio;

3. informare UNCEM in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione delle attività che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
4. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Agenzia dalla normativa vigente per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 2 Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, alla successiva sottoscrizione della Convenzione operativa e dei costi (che indicherà le modalità specifiche per il calcolo ed il ristoro dei costi sostenuti) che conterrà gli obblighi del Beneficiario.

Le Parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata coerente con quella stabilita dal Dipartimento per le politiche di Coesione per gli interventi effettuati dalle 72 aree interne SNAI.

Art. 4 Contributo costi

L'onere finanziario complessivo previsto per la realizzazione delle iniziative progettuali oggetto del presente Accordo è di seguito specificato.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale supporta finanziariamente le spese relative all'espletamento delle attività previste, che saranno inserite in un piano/progetto operativo (di cui UNCEM comunicherà il CUP) redatto da UNCEM e accettato dall'Agenzia, entro un limite massimo di € 200.000 che saranno erogate in favore di UNCEM a titolo di mero ristoro di costi effettivamente sostenuti.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di copertura dei costi sostenuti da UNCEM, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Tale contributo viene corrisposto anche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

Le modalità specifiche per il calcolo ed il pagamento dei costi saranno definite nella successiva Convenzione operativa e dei costi contenente gli obblighi del Beneficiario.

Art. 5 Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, UNCEM indica quale referente il dott. Marco Bussone, Presidente nazionale e legale rappresentante. Per l'Agenzia le attività saranno coordinate e supervisionate dal Direttore Generale dott. Paolo Esposito.

Art. 6 Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Art. 9 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Agenzia per la Coesione Territoriale
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Esposito

**Unione Nazionale Comuni, Comunità,
Enti montani**
IL PRESIDENTE
Dott. Marco Bussone
